



EMAS
n. IT - 001687

Comune di Chieti

(V Settore - Servizio Politiche Ambientali)

Certificazione UNI-ISO 14001 IT 130053 EMS



Prot. n° 34869

Chieti, li 09.07.2016

Alle amministrazioni e soggetti interessati nel procedimento:

Oggetto: intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ai sensi ex artt. 242-245 del D.lgs n. 152/06, del sito ubicato in area SIR di Chieti Scalo alla via Molino Canosa (via Penne), di proprietà delle ditte Mantini s.r.l. e Mantini 2000 s.r.l.. Convocazione Conferenza dei Servizi per esame Documento contenente il risultato della Caratterizzazione Ambientale e l'Analisi di Rischio sito specifica.

Spett.le Regione Abruzzo
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente - Energia
Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano n. 75
65100 **PESCARA**
PEC: gestionerifiutiebunifiche@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Provincia di Chieti
Servizio Ecologia, Tutela Ambiente ed Energia
Piazza M. Venturi
66100 **CHIETI**
PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it

Spett.le A.R.T.A.
Dipartimento di Chieti
Via Spezioli n. 52
66100 **CHIETI**
PEC: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Spett.le A.S.L.
Dipartimento Igiene Ambientale (Ex Ospedale Pediatrico)
Via N. Nicolini
66100 **CHIETI**
PEC: prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it

**Spett.le Consorzio Sviluppo Industriale
Chieti - Pescara**
Via Tiburtina c/o Aeroporto d'Abruzzo
65100 **PESCARA**
P.E.C.: csichietipescara@pec.it

**Spett.le Sig. Dirigente del VI Settore
Urbanistica-Edilizia**
SEDE
P.E.C.: settore6@pec.comune.chieti.it

Spett.le ditte Mantini S.r.L. e Mantini 2000 S.r.L.
Via Molino Canosa s.n.c.
66100 **CHIETI**
P.E.C.: mantinisrl@pec.it
P.E.C.: mantini2000@pec.it

Spett.le dott. geol. Massimo Ranieri
Via P. di Mastrorenzo n. 1/b
66034 Lanciano CH
P.E.C.: massimoranieri@epap.sicurezzapostale.it

A mezzo Ufficio Messi

**A tutti portatori di interessi pubblici e/o privati,
individuali e collettivi, interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati
presso albo pretorio comunale**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - l'art. 242 che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati, in sostituzione dell'abrogato art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e relativo decreto attuativo approvato con dm 471/99;

Visto l'art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall'art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l'altro, ha stabilito: [... *"Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale."*];

Visto l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che ha assegnato definitivamente le competenze ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

Visto l'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

Rilevato che per il sito in oggetto in data 21.04.2009 è stata attivata la procedura prevista dagli artt. 242-245 del d.lgs n. 152/06 a cura dei sigg. Rocci Vincenzo e Mantini Giuseppe, quest'ultimo allora rappresentante della soc. Mantini S.r.l., gestore del sito;

Visti gli atti d'ufficio e rilevato, in particolare, che:

- con note prot. 80296 del 17.11.08 e prot. 20428 del 26.03.09, il Settore Ambiente della Provincia di Chieti ha comunicato l'esito di saggi esplorativi eseguiti nel sito ex prop. Rocci Vincenzo indicando il rinvenimento di rifiuti interrati che evidenziano la presenza di una discarica incontrollata di rifiuti urbani e speciali, richiedendo, nel contempo, allo stesso proprietario l'attivazione delle misure di prevenzione di cui agli artt. 242-245 del d.lgs 152/06;
- in data 05.12.2008 è stata notificata al sig. Rocci Vincenzo l'ordinanza sindacale n. 542 del 29.10.08 nella quale è disposto altresì che *"[...per i siti individuati o che saranno individuati quali discariche di rifiuti, qualora non si attivi l'eventuale responsabile della contaminazione, ove nel frattempo individuato dalla Provincia, o a seguito della notifica della presente ordinanza non si attivino volontariamente i proprietari e/o gestori mediante invio della comunicazione di cui all'art. 245/2 del d.lgs 152/06 e l'eventuale messa in sicurezza d'emergenza, o gli stessi, successivamente alla rilevazione del superamento dei livelli di concentrazione delle sostanze contaminanti, non provvedano entro i successivi 30 gg. alla presentazione del piano di caratterizzazione del sito...]"* si deve procedere d'ufficio a tali adempimenti e a quant'altro ritenuto necessario nel rispetto della normativa vigente ai fini dell'eliminazione e/o riduzione dei rischi ambientali e sanitari;
- con nota prot. 20572 del 04.04.2009 questo Settore, accertata la mancata attivazione della procedura di legge, ha avviato, a carico del proprietario del sito e con comunicazione anche alla ditta Mantini s.r.l. già promissoria acquirente del sito, il procedimento sostitutivo ex art. 250 del d.lgs 152/06 per la progettazione ed esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale, demandando alla Provincia di Chieti l'individuazione del responsabile dell'inquinamento secondo la procedura ex art. 244 del T.U.;
- il sig. Rocci Vincenzo e la ditta Mantini s.r.l., dopo aver reso una dichiarazione di disponibilità a provvedere, in data 03.07.2009 hanno presentato al Comune e agli altri enti interessati il Piano della Caratterizzazione del sito, riferito all'area catastale al fg. 25 col n. 353 e al fg. 27 coi nn. 7 - 8 - 13 - 111 - 121 - 152 - 164 - 4008, della superficie complessiva di ha 04,88,10;



V Settore - Servizio Politiche Ambientali - Via Delle Robinie, 5. Cod.Fisc. 00098000698

Tel. 0871-341467 - Fax 0871-341488 - P.E.C.: settore5@pec.comune.chieti.it, protocollo@pec.comune.chieti.it

Sito web: www.comune.chieti.gov.it

- con determinazione dirigenziale n. 663 del 04.03.2010 il Comune di Chieti ha autorizzato l'attuazione del Piano della Caratterizzazione del sito prop. ex Rocci, approvato nella Conferenza dei Servizi del 10.09.2009 e nella quale i proponenti Rocci-Mantini si sono dichiarati soggetti non responsabili della potenziale contaminazione e della presenza dei rifiuti interrati;
- il risultato delle indagini di caratterizzazione ambientale eseguite e il documento di Analisi di Rischio sito – specifica è stato acquisito da questo Settore in data 20.05.2010 al prot. n. 35642 e in data 04.11.2010 è stato sottoposto all'esame della Conferenza dei Servizi;
- nella la C.d.S. del 04.11.2010 si è dato atto del subentro della ditta Mantini s.r.l. al sig. Rocci Vincenzo a seguito dell'acquisizione della proprietà con atto pubblico per notar Pretaroli di Chieti, rep. 80123 del 24.06.10; che, su richiesta della ditta Mantini s.r.l., la C.d.S. ha stabilito di estendere le indagini di caratterizzazione alle aree confinanti che la stessa ditta nel frattempo ha acquisito dal sig. Perfetti Nicola con atto pubblico per notar Pretaroli di Chieti - rep. 80568 del 12.10.2010; che la C.d.S. in tale data ha rinviato l'approvazione del documento AdR richiedendone la rielaborazione all'esito dei risultati delle attività di caratterizzazione integrative prescritte dall'Arta nell'area in questione e precisamente:
- il sito in oggetto, di proprietà della ditta Mantini s.r.l. a tutto il 16.11.2014, s&o risulta costituito dalla proprietà ex Rocci, rappresentata dalle particelle catastali al fg. 25 col n. 353 e al fg. 27 coi nn. 7 – 8 – 152 – 164 – 4059 - 4384 – 4446 – 4447 – 4448 – 4449 – 4450 – 4451 – 4452 – 4454 - 4467 e dalla proprietà ex Perfetti, rappresentata dalle particelle catastali al fg. 27 coi nn. 4388 – 4389 – 4390 – 4391– 4392 - 4393 – 490 –4213 – 341 – 203 – 4461 e 4462 (ex 340) – 4459 e 4460 (ex 196) – 339 – 10 – 337 – 197 – 335 – 192 – 345 – 165 – 116;
- la ditta Mantini s.r.l. ha presentato la documentazione contenente il risultato della caratterizzazione integrativa con note al prot. n. 20195 in data 29.03.11 e in data 12.05.2011 – prot. 31307. Non risulta eseguita la rimozione dei rifiuti interrati come stabilito dalla CdS. La documentazione è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei Servizi in data 19.05.2011;
- la Conferenza dei Servizi in data 19.05.2011 ha rinviato l'esame del Documento AdR presentato dalla ditta Mantini S.r.l. e della contestuale richiesta di stralcio della parte dell'area a destinazione industriale in considerazione del parere negativo dell'Arta di Chieti, espresso in pari data, invitando la stessa ditta a comunicare lo stato d'attuazione degli interventi di MISE prescritti dall'Arta (parere prot. n. 2843 del 19.05.11);
- la ditta Mantini s.r.l. ha dato comunicazione dell'avvenuta attivazione dell'impianto di MISE (P&T) in data 26.05.2011, realizzato per il sito industriale posto a monte idrogeologico di quello in oggetto, come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi in data 13.12.11, e agli atti d'ufficio risultano periodicamente trasmessi all'Arta e agli enti interessati i relativi risultati del monitoraggio. Non risulta, invece, data alcuna comunicazione per l'attivazione di analogo impianto di MISE per il sito in oggetto né risulta l'esito del contraddittorio con l'Arta durante i prelievi delle acque sotterranee dai piezometri risultati non ispezionabili per la folta vegetazione (così da parere Arta prot. 2843 del 19.05.11), attività necessaria per la definizione della procedura di approvazione dell'AdR e, quindi, per stabilire gli obiettivi di bonifica del sito. Dagli atti d'ufficio si rileva che la ditta Mantini s.r.l., con nota fax in data 04.12.2012, ripetuta in data 08.01.2013, ha dato comunicazione all'Arta di Chieti e, p.c. al Comune, della data di campionamento in contraddittorio delle acque dai piezometri denominati SPR1-SPR2-S2/PT2-S4/PT4-S6/PT6-S3-S5-14-PC;
- nella parte del sito a destinazione industriale risulta che in data 15.04.2011 la ditta Mantini s.r.l. ha chiesto un Permesso a costruire in sanatoria ai sensi ex art. 36 del DPR n. 280/2001 per la realizzazione di un terrapieno sulle particelle catastali del fg. 27 n. 4452,4449, parte 4448 e parte 4454;
- in data 11.12.14, in occasione di altro procedimento, la ditta Mantini s.r.l. ha comunicato che la proprietà dei terreni di cui alle particelle n. 353 del fg. 25 e nn. 7-8-152-164-4446-4447-4451-4461-4459-339-10-337-197-335-192-345-165-116 del fg. 27 è stata trasferita alla ditta Mantini 2000 s.r.l. con atto pubblico per notar Diego Valente – rep. N. 183 del 17.11.2014. Tale proprietà insiste per la maggiore consistenza in zona agricola. La residua parte del sito di proprietà della Mantini s.r.l. insiste quasi completamente in area industriale e rappresenta la zona oggetto di richiesta di stralcio nel 2011, finalizzata all'utilizzo per attività ex art. 216 del d.lgs n. 152/06;
- questo Settore, con nota prot. 26960 del 23.05.2015, ha inoltrato invito con diffida alle ditte attualmente proprietarie del sito a produrre il risultato dei campionamenti richiesti dall'Arta di Chieti col parere del 19.05.2011 e l'eventuale rielaborazione dell'A.d.R., in uno alla documentazione attestante l'avvenuta attivazione dell'impianto di MISE delle acque sotterranee. Con la stessa nota è stato inoltre chiesto: - **all'Arta di Chieti** di comunicare l'esito del contraddittorio eseguito per i campionamenti delle acque e dei controlli di propria competenza; - **alla Provincia di Chieti – Settore Ambiente**, notizie circa la richiesta



d'iscrizione ex art. 216 nella parte del sito in oggetto a destinazione industriale e l'attivazione della procedura ex art. 244/245 del T.U. per l'individuazione del responsabile della contaminazione; - al Settore Urbanistica del Comune notizie in ordine alle procedure edilizie e permessi rilasciati;

➤ con rispettive note in data 29.06.2015, assunte ai prott. nn. 34004 e 34021, le ditte Mantini S.r.l e Manitni 2000 S.r.l., in riscontro alla diffida del Comune in data 23.05.15, hanno chiesto una convocazione della Conferenza dei Servizi per stabilire i termini per il prosieguo delle attività previste dagli artt. 242-245 del T.U., definendo un nuovo cronoprogramma condiviso e altresì di:

1. valutare con l'Arta la possibilità tecnica di modifica dell'impianto MISE "P&T" esistente nell'altro sito industriale attivo della Mantini Srl;
2. valutare la possibilità ovvero le condizioni per consentire lo svolgimento di attività industriale nella porzione a destinazione produttiva che risulterà non contaminata.

La ditta Mantini S.r.l. si è impegnata a produrre nei successivi trenta giorni apposita relazione tecnica esplicativa delle attività attualmente svolte nel sito, dettaglio delle autorizzazioni edilizie e risultati delle caratterizzazioni svolte;

➤ con nota in data 06.08.2015, assunta al prot. 41011 in pari data, la ditta Mantini S.r.l. ha presentato al Comune e agli altri enti interessati la relazione tecnica preannunciata il 29.06.15;

➤ con nota in data 22.09.2015, acquisita da questo Settore al prot. n. 49054 in data 23.09.15, la ditta Mantini s.r.l. ha trasmesso al Comune e all'Arta di Chieti i rapporti di prova relativi ai campionamenti delle acque sotterranee eseguiti nel periodo 2011-2013 e descritti nella relazione tecnica del 30.07.2015, presentata in data 06.08.15;

Rilevato, altresì, che il sito in oggetto ricade nell'area delimitata dall'ordinanza sindacale n. 542 del 29.10.2008 e all'interno del perimetro del S.I.R. Chieti Scalo, approvato con DGR n. 121 del 01.03.2010 (sul BURSA Speciale Ambiente n. 15 del 02/04/2010). Le Linee Guida del S.I.R., adottate con D.G.R. n. 234 del 04.04.2011 (BURSA s.s. n. 25 del 15.04.2011), prevedono che per le aree ricadenti all'interno della perimetrazione approvata i soggetti responsabili della potenziale contaminazione o altri soggetti interessati (*proprietari, gestori o affittuari*), presentino agli enti competenti (*Comune, Regione, Provincia, Arta e Asl*) un Piano della Caratterizzazione, redatto sulla base di un "*Modello concettuale preliminare*", entro il termine "ordinatorio" di 120 gg. (p.6) decorrente dalla data di pubblicazione (15.04.2011) e che, in ogni caso, la procedura va attuata e conclusa prima di dar corso ad interventi edilizi, fatta eccezione per i casi di esclusione contemplati ai punti 7 e 9 delle stesse "Linee guida";

... che per l'intero sito di proprietà delle due ditte in oggetto non è stata completata la procedura di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle aree (PdCa autorizzato prima dell'istituzione del SIR) e che in una parte di esso sono stati rinvenuti rifiuti interrati (parte del sito attualmente della Mantini 2000 s.r.l.);

... che la ditta Mantini S.r.l., in sede di acquisto della prop. Rocci e in occasione della comunicazione ex art. 242-245 del T.U., come risultante dal verbale della C.d.S. in data 04.11.2010, si è impegnata a provvedere alle necessarie attività di caratterizzazione dell'intero sito e ad ogni consequenziale intervento di bonifica; che dal canto suo la ditta Mantini 2000 S.r.l., in sede di acquisto della porzione di sito in cui risultano rifiuti interrati (atto notar Diego Valente del 17.11.2014) ha tenuto conto degli oneri conseguenti l'eventuale bonifica;

... che il sito in oggetto, attualmente in parte di proprietà della ditta Mantini S.r.l. e in parte della ditta Mantini 2000 S.r.l., risulta costituito dalla proprietà ex Rocci, rappresentata dalle particelle catastali al fg. 25 col n. 353 (*) e al fg. 27 coi nn. 7 (*) - 8 (*) - 152 (*) - 164 (*) - 4059 - 4384 - 4446 (*) - 4447 (*) - 4448 - 4449 - 4450 - 4451 (*) - 4452 - 4454 - 4467 e dalla proprietà ex Perfetti, rappresentata dalle particelle catastali al fg. 27 coi nn. 4388 - 4389 - 4390 - 4391 - 4392 - 4393 - 490 - 4213 - 341 - 203 - 4461 (*) e 4462 (ex 340) - 4459 (*) e 4460 (ex 196) - 339 (*) - 10 (*) - 337 (*) - 197 (*) - 335 (*) - 192 (*) - 345 (*) - 165 (*) - 116 (*);

(*) Particelle di proprietà della ditta Mantini 2000 s.r.l. con atto pubblico per notar Diego Valente - rep. n. 183 del 17.11.2014. Residue particelle di terreno in ditta Mantini S.r.l.;

... che, secondo quanto risultante dalla relazione della ditta Mantini S.r.l. presentata in data 06.08.15, nella porzione di sito, pressoché interamente a destinazione industriale, la stessa ditta ha eseguito vari interventi di edilizia (*tutti indicati in una relazione tecnica presentata in data 06.08.15 e confermati dal Settore Urbanistica del Comune con nota prot. 52157 del 07.10.15*) finalizzati alla realizzazione di un nuovo impianto industriale e che attualmente viene in parte utilizzata come parcheggio della flotta di veicoli (*n. 53 tra motrici, trattori stradali, rimorchi e semirimorchi*) e in parte come ampio parco di attrezzature (*principalmente container scarrabili*), posti a servizio dell'attività industriale di trattamento e smaltimento



V Settore - Servizio Politiche Ambientali - Via Delle Robinie, 5. Cod.Fisc. 00098000698

Tel. 0871-341467 - Fax 0871-341488 - P.E.C.: settore5@pec.comune.chieti.it, protocollo@pec.comune.chieti.it

Sito web: www.comune.chieti.gov.it

rifiuti autorizzata nel sito poco discosto, oltre che per il parcheggio dei dipendenti della stessa ditta (90 unità) sull'area individuata dalle particelle catastali nn. 4389, 4390 e parte delle 4388 e 4213;

... che nella medesima relazione della ditta Mantini S.r.l. del 06.08.15 risulta che in data 14.03.2011 è stato presentato al SUAP un progetto che riguarda l'utilizzo della parte industriale del sito (pratica n. 1358/11), in cui è prevista la realizzazione di vasche di raccolta acque meteoriche, la costruzione di fabbricati, piazzali per parcheggi automezzi e per lo stoccaggio di rifiuti, nonché un impianto interno di rifornimento carburanti. Tale pratica non risulta pervenuta al Settore Ambiente del Comune ma, come dichiarato, è stata sospesa in conseguenza del parere espresso dall'ASL di Chieti che, tenuto conto della localizzazione nel SIR, ha imposto la preventiva conclusione della procedura di bonifica di cui agli artt. 242-245 del d.lgs n. 152/06 e l'acquisizione del parere Arta per l'impianto di trattamento rifiuti;

... che, pertanto, non essendo stata conclusa positivamente la procedura di cui all'art. 245 del T.U., con nota prot. 45639 del 07.09.2015 è stata fatta richiesta al Settore Urbanistica-Edilizia di procedere ad una verifica delle attività edilizie dichiarate e di accertare la conformità ex post in relazione a quanto disposto dall'art. 55, comma 13, della L.R.A. n. 45/07. Con nota prot. 57295 del 29.10.2015 il Settore Urbanistica - Edilizia del Comune, considerato che l'area d'intervento delle varie comunicazioni di edilizia libera presentate coincide in gran parte con quella oggetto di richiesta di Permesso a Costruire presso il SUAP e che risulta decorso il termine di tre anni dalla data di presentazione delle stesse comunicazioni con la conseguenza che sono decadute di diritto per la parte non eseguita, ha diffidato le ditte proprietarie del sito a dar corso a qualsiasi attività edilizia che, quindi, resta subordinata, oltre che all'ottenimento di adeguato titolo abilitativo, anche alla conclusione dell'intervento attivato ai sensi ex artt. 242-245 del d.lgs n. 152/06;

Considerato che le ditte proprietarie del sito in oggetto, sulla base delle indagini di caratterizzazione integrativa, svolte in contraddittorio con l'Arta come stabilito nella CdS del 19.05.2011, con le richiamate note del 21.06.2015 hanno fatto richiesta di una variazione delle attività imposte dall'Organo di controllo e di una nuova programmazione in relazione alla circostanza che la ditta Mantini S.r.l. ha in corso procedimenti di messa in sicurezza e bonifica di altri due siti nel territorio comunale;

... che non essendo stata ancora esperita dalla Provincia di Chieti la procedura ex art. 244 del T.U. per l'individuazione del responsabile della contaminazione, questo Settore (ex VII), al fine di pervenire efficacemente alla condivisione delle azioni da porre in essere per il prosieguo della procedura in oggetto ovvero per i provvedimenti finali di ciascuna amministrazione, ha convocato una Conferenza dei Servizi interlocutoria per il 05.11.2015. Come risulta dal verbale della CdS in tale sede:

1. si è preso atto delle risultanze istruttorie degli atti del procedimento sopra riportato e che anche per quanto attiene la richiesta di iscrizione ex art. 216 del T.U. ambiente la Provincia ha dichiarato che la pratica non ha avuto corso mentre per quanto riguarda l'avvio della procedura ex artt. 244-245, ai fini dell'individuazione del responsabile dell'inquinamento è necessaria la preventiva individuazione della fonte da parte dell'Arta a cui si è riservata di inoltrare apposita richiesta;
2. si è preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Arta di Chieti dell'esito del contraddittorio eseguito per i campionamenti delle acque e dei controlli di propria competenza;
3. le società Mantini S.r.l. e Mantini 2000 S.r.l. si sono impegnate, a mezzo dei propri delegati, a:
 - effettuare, entro dieci gg., richiesta all'Arta di Chieti per lo spostamento del punto di emungimento del sistema P&T esistente nel sito in esercizio ed eventuale potenziamento del sistema stesso per garantire anche la MISE per il sito in oggetto;
 - produrre, entro il 21 dicembre 2015 l'elaborato contenente il risultato di tutte le indagini espletate nel sito in oggetto, (intera di proprietà Mantini Srl e Mantini 2000 Srl) in uno all'Analisi di Rischio n. 86 e il progetto di messa in sicurezza operativa per il sito in esercizio. Quindi, sanitario - ambientale così come indicato dall'Arta e dal Comune;
 - provvedere per gli altri due siti di proprietà, entro il 31.01.2016, alla presentazione dell'AdR per il sito di via Penne ad avvenuta approvazione dei documenti su elencati per i tre siti di proprietà, sarà proposto eventuale accordo di programma ai sensi dell'art. 246 del d.lgs n. 152/06 previa presentazione dei relativi progetti d'intervento;

Vista la nota PEC in data 13.11.2015 con la quale la soc. Manini S.r.l., in ossequio a quanto stabilito nella CdS del 05.11.2015, ha fatto richiesta all'Arta di Chieti, con comunicazione anche agli altri enti, di espressione del parere tecnico in ordine allo spostamento del punto di emungimento del sistema P&T esistente nel sito in esercizio quale misura di MISE per il sito in oggetto;



V Settore - Servizio Politiche Ambientali - Via Delle Robinie, 5. Cod.Fisc. 00098000698

Tel. 0871-341467 - Fax 0871-341488 - P.E.C.: settore5@pec.comune.chieti.it, protocollo@pec.comune.chieti.it

Sito web: www.comune.chieti.gov.it

Visto l'elaborato in oggetto, a firma del dott. geol. Massimo Ranieri, trasmesso a mezzo PEC in data 09.06.2016 dalla soc. Mantini S.r.l.;

Ritenuto necessario approfondire l'esame dell'elaborato in oggetto nel rispetto delle procedure indicate dalla legge;

DISPONE

la convocazione della Conferenza dei Servizi, per il giorno 04 agosto 2016, alle ore 10,00, presso il Comune di Chieti, V Settore – Servizio Politiche Ambientali, in via delle Robinie 5, per esaminare il Documento tecnico in oggetto.

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2, della legge 7/8/1990 n. 241 entro cinque giorni, dal ricevimento della presente, le amministrazioni convocate possono concordare con l'amministrazione procedente, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data compresa entro dieci giorni successivi alla prima, mentre, in base all'art. 14-ter, comma 6, "ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa".

Gli Enti in indirizzo che intendono esprimere unicamente il loro nulla osta in linea tecnica senza specifiche condizioni, potranno inoltrare apposita comunicazione entro i cinque giorni precedenti la Conferenza dei Servizi. (comunicazione da anticipare al Responsabile del Procedimento a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail "mario.salsano@comune.chieti.it").

Si precisa che sarà considerato acquisito l'assenso dell'amministrazione, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (art. 14/ter, comma 7, L.241/90).

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena d'inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (art. 14/quarter, comma 1, L.241/90).

Ai sensi dell'art.14-ter, comma 6-bis, testo vigente, L. 241/90, all'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Le ditte proprietarie sono invitate a trasmettere, entro gg. 10 dal ricevimento della presente, copia cartacea contenente gli elaborati cartografici in adeguata scala, poiché le tavole prodotte in formato A4 non consentono alla CdS la corretta visione di tutti gli elementi. Le stesse ditte sono invitate a fornire in sede di CdS prova dell'eliminazione della confusione anagrafica, rilevata a verbale in data 05.11.2015.


Al fine di consentire la completa disamina degli aspetti tecnici, s'invita l'Arta di Chieti ad assicurare la presenza in C.d.S. di un proprio funzionario tecnico e, in ogni caso, di far pervenire il proprio parere, in uno al risultato delle analisi effettuate in contraddittorio e dei controlli di propria competenza.

Si dispone, inoltre, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi.

Copia della documentazione ed elaborati riferiti all'oggetto sono a disposizione per la consultazione presso la sede del settore scrivente sito in Chieti alla via delle Robinie n. 5.

Il Funzionario Resp.le del Procedimento

Mario Salsano



V Settore – Servizio Politiche Ambientali - Via Delle Robinie, 5. Cod.Fisc. 00098000698

Tel. 0871-341467 - Fax 0871-341488 – P.E.C.: settore5@pec.comune.chieti.it, protocollo@pec.comune.chieti.it

Sito web: www.comune.chieti.gov.it